

Cassazione civile sez. III, 06/02/2025, n. 2969

I FATTI

1. (*omissis*), nel convenire dinanzi al Tribunale di Pistoia il notaio (*omissis*), espose di essere nipote della signora (*omissis*), deceduta il (*omissis*), la quale, con testamento olografo, aveva disposto che l'attrice divenisse, oltre che sua erede, altresì legataria di un immobile sito in (*omissis*).
2. Il testamento era stato pubblicato il successivo 17 dicembre dal notaio (*omissis*), che avrebbe di lì a poco formalizzato l'accettazione dell'eredità da parte di tutti gli eredi con atto pubblico nel quale venivano indicati, tra l'altro, gli estremi catastali dell'appartamento pervenuto alla (*omissis*) a titolo di legato.
3. L'immobile era stato acquistato dalla de cuius il primo gennaio del 2004 con rogito per notar (*omissis*), nel quale si dava espressamente atto che l'intero fabbricato, di cui fa parte l'immobile alienato, è soggetto a vincolo di destinazione alberghiera: vincolo per la cui gestione era stata costituita la società (*omissis*) Srl, della quale l'allora acquirente divenne socia in parte qua, senza che il notaio (*omissis*) ne facesse menzione nell'atto di accettazione dell'eredità da parte, tra gli altri, di (*omissis*).
4. All'esito di un'indagine della Guardia di Finanza svolta nel mese di marzo del 2009, era peraltro emersa l'inesistenza di qualsivoglia gestione turistico alberghiera dell'immobile. Di qui, la revoca della licenza e l'instaurazione dapprima di un giudizio tributario, poi di un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva, definito con sentenza che aveva disposto la confisca dell'immobile, provocando all'attrice un danno da lei stessa quantificato in oltre 400 mila Euro.

Il giudizio di merito

1. L'odierna ricorrente, premesso di aver conferito al notaio (*omissis*) l'incarico di esaminare il testamento della zia e di ricostruirne il patrimonio ereditario, lo convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della sua condotta professionale, a suo dire gravemente negligente.
2. Il notaio chiese e ottenne di chiamare in garanzia la propria assicurazione, entrambi i convenuti opponendosi poi alle richieste dell'attrice.
3. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 6.11.2016, rigettò la domanda, ritenendo che l'attrice non avesse fornito la prova dell'asserito conferimento di uno specifico incarico al notaio da ritenersi esteso oltre la pubblicazione del testamento, ed avente ad oggetto, in particolare, una consulenza circa l'opportunità o meno di rinunciare all'oggetto del legato. Per altro verso, il notaio (*omissis*) non si era, comunque, premurato di compiere le visure

ipotecarie cui era tenuto per legge, onde poter comunicare alla cliente l'esistenza del vincolo.

4. La Corte di appello di Firenze, investita dell'impugnazione della signora (*omissis*), la rigett  con sentenza del 13.9.2022, ritenendo, nella sostanza, che la trascrizione degli acquisti mortis causa   caratterizzata dalla pi  limitata funzione di garantire soltanto la continuit  delle trascrizioni   fosse priva della efficacia di natura dichiarativa tipica degli acquisti immobiliari, e ci  a pi  forte ragione in presenza di un legato, la cui efficacia, come   noto, si dispiega ipso iure al momento stesso dell'apertura della successione, salva la facolt  del beneficiario di rifiutarne l'acquisto.

Il ricorso per cassazione

1. Per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina (*omissis*) ha presentato ricorso affidato a due motivi.

2. Resistono con controricorso il notaio (*omissis*) e la compagnia di assicurazioni (che deposita memoria).

3. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 47. Comma 2 della legge n. 89 del 1913 come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 249 del 2006; la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1176 comma 2 e dell'art. 1375 c.c.

4. Con il secondo motivo, (*omissis*) si duole della violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con grave travisamento delle prove.

La decisione della Corte

1. Il ricorso non pu  essere accolto.

2. In disparte i non marginali profili di inammissibilit  di entrambi i motivi (non rientrando nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. la censura di erronea ricognizione, da parte del giudice di merito, della fattispecie concreta sulla base delle emergenze probatorie, che   istituzionalmente sottratta al sindacato di legittimit ), la loro infondatezza deriva dalla struttura stessa del ragionamento probatorio erroneamente invocato dalla ricorrente, volta che il Tribunale prima, la Corte di appello poi, hanno accertato, con motivazione non censurabile poich  del tutto esente da vizi logici, prima ancora che giuridici, che l'oggetto dell'incarico ricevuto dal notaio fosse circoscritto alla pubblicazione del testamento (attivit  ben diversa, quanto agli oneri consequenziali, dal rogito di un atto di trasferimento immobiliare tra vivi), e non ricomprendesse in alcun modo una consulenza circa l'opportunit , per la signora (*omissis*), di rinunciare al legato   onde l'assoluta irrilevanza dell'eventuale, successiva manifestazione di una sua volont  di rinuncia, peraltro meramente ipotetica, da esprimere in tal senso ex post.

3. NÃ© risulta efficacemente censurata la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso qualsiasi vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla richiesta risarcitoria, domanda che si poneva in evidente relazione di dipendenza logica, prima ancora che giuridica, rispetto allâauspicata quanto imprevedibile affermazione di responsabilitÃ per omissione da parte del notaio.

4. La stessa motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui âparte attrice non ha assolto allâonere probatorio a suo carico omettendo non solo di produrre documentazione, ma anche di articolare prove orali in ordine al contenuto dellâincarico in concreto conferito al professionistaâ; riportata dal giudice di appello nella prima pagina â non numerata â della motivazione della sentenza impugnata, non risulta mai censurata in sede di giudizio di appello, e si pone in termini definitivamente ostativi allâaccoglimento del ricorso.

5. Lâulteriore contestazione relativa al mancato trasferimento delle quote di proprietÃ della societÃ (*omissis*) risulta, infine, del tutto inammissibile per patente novitÃ , in quanto mai allegata nel corso del giudizio.

Il principio di diritto

Ai sensi dellâart. 384, I comma c.p.c., essendo stato il ricorso esaminato e deciso ai sensi dellâart. 360 n. 3 c.p.c., la Corte enuncia il principio di diritto che segue:

In tema di responsabilitÃ del notaio, lâespressione âricevere un attoâ contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensÃ di indagare la volontÃ delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, lâatto âricevutoâ dal notaio, Ã lâatto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validitÃ , invaliditÃ o mera convenienza del testamento e/o dellâeventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dellâerede o del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex post, âsconvenienteâ dal legatario, che invocava erroneamente una piÃ¹ pregnante indagine da parte del notaio nonostante lâassenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano, in favore del controricorrente (*omissis*), in complessivi E. 7.200, di cui 200 per spese, e della controricorrente compagnia Assicuratori dei LLOYDâS in complessivi E. 7.500, di cui 200 per spese. Dallâesame degli atti emerge la non applicabilitÃ , poichÃ© il processo ne risulta esente, della disposizione di cui allâart. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

CosÃ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024.

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Nella pubblicazione di un testamento olografo, la responsabilità del notaio si limita alla corretta formalizzazione dell'atto di pubblicazione, senza estendersi alla verifica della convenienza economica del legato per il beneficiario, a meno che non sia stato specificamente incaricato di svolgere tale verifica.*

Supporto Alla Lettura :

TESTAMENTO

Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere. Nel nostro ordinamento giuridico, vi sono due forme ordinarie di testamento:

- **il testamento olografo;**
- **il testamento per atto di notaio.**

Il **testamento olografo** è una scrittura privata per la quale sono necessari alcuni requisiti formali:

- autografia (non può essere scritto al computer, ma deve essere di proprio pugno);
- la datazione;
- la sottoscrizione.

Benché molto semplice e di comune utilizzo, questa forma testamentaria presenta alcuni **svantaggi**:

- possibilità di distruzione ad opera di terzi;
- possibilità di smarrimento;
- possibilità di errori;
- possibilità di falsificazioni;
- possibilità di contestazioni circa l'autenticità del documento;
- difficoltà di interpretazione in caso di disposizioni particolarmente complesse.

Al fine di evitare tali problematiche, è possibile fare ricorso al testamento per atto di notaio: cioè il testamento pubblico che viene ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e presenta notevoli **vantaggi**:

- rigoroso accertamento della volontà del testatore;
- nessuna possibilità di smarrimento o sottrazione;
- forza probatoria tipica dell'atto pubblico;
- garanzia di conformità all'ordinamento giuridico;
- possibilità di utilizzo anche da parte di chi non potrebbe ricorrere al testamento olografo, quali ad esempio analfabeti, stranieri o impossibilitati a scrivere.

Oltre al testamento pubblico, esiste anche il testamento segreto (non diffuso nella prassi) che è il testamento scritto dal testatore o da un terzo e consegnato personalmente al notaio (che quindi non ne conosce il contenuto), il quale redige un semplice verbale di ricevimento. La legge tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro un'eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i

Giurispedia.it